



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **4101/2017** promossa da:

MOVES SRL (07826860962), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO DE PASCALE;

- parte attrice -

nei confronti di:

NIADA MICHELA (NDIMHM64L50L682U), rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO PICCOLO e dall'avv. ANDREA MARTELLI;

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

"In via preliminare

- 1) *Respingere le eccezioni di incompetenza territoriale, nonché di nullità dell'atto di citazione avanzate dalla Signora Niada nella propria comparsa di risposta, perché infondate in rito, in fatto ed in diritto.*
 - 2) *Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1337, 2043 e 2056 cod. civ., la responsabilità precontrattuale della Signora Niada per i fatti descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Moves s.r.l. che si quantificano in Euro 5.200,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero liquidata anche in via equitativa dal Tribunale, maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT del costo della vita e degli interessi legali sulla somma rivalutata dal di del dovuto al saldo effettivo.*
 - 3) *In via subordinata rispetto alla conclusione che precede: laddove dovesse essere accertata la natura contrattuale della lettera d'intenti sottoscritta inter partes in data 14/2/2017, accertare altresì la responsabilità della Signora Niada per l'inadempimento agli obblighi contenuti nella predetta lettera e, per l'effetto, condannare la medesima Signora Niada al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Moves s.r.l. che si quantificano in Euro 5.200,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero liquidata anche in via equitativa dal Tribunale, maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT del costo della vita e degli interessi legali sulla somma rivalutata dal di del dovuto al saldo effettivo.*
 - 4) *Respingersi la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc perché infondata in fatto ed in diritto.*
 - 5) *Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.*
- Salvis juribus"*

Conclusioni di parte convenuta

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE

A) Dichiarare per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta 01/03/2018 la incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi essendo, viceversa, competente il Tribunale di Varese;



B) Dichiarare per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta 01/03/2018 la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. 1° cpc;

C) Dichiarare per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta 01/03/2018 la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c. 3° n. 4 cpc.

Spese di lite rifuse.

NEL MERITO

1) Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui agli atti riversati.

Spese di lite rifuse.

2) Condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che risulterà accertata in corso di causa o in quella ritenuta di giustizia.

Spese di lite rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA [...]"

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Sui fatti di causa.

1.1. Moves S.r.l. ha convenuto in giudizio Michela Niada per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.200,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o, in via subordinata, per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

In fatto, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:

- Moves s.r.l. è una società che svolge attività di collocazione, gestione e commercializzazione di segnaletica industriale, cartellonistica ed arredo urbano; volendo implementare la tipologia di attività pubblicitaria esercitata, all'inizio del 2017 l'attrice incaricava un proprio consulente, il sig. Giorgio Conca, di trattare per suo conto l'acquisto di un velivolo, idoneo al trasporto di striscioni pubblicitari aereo trainati;

- il sig. Conca individuava una potenziale venditrice in Michela Niada, proprietaria di un velivolo modello Pipistrel, e in data 14.02.2017 le parti sottoscrivevano una lettera di intenti nella quale la sig.ra Niada dichiarava che *"il velivolo è in perfette condizioni di uso e manutenzione, non essendo lo stesso sino ad oggi mai stato utilizzato e si impegna in ogni caso a rilasciare le garanzie previste dalla legge."* e la sig.ra Tinini, legale rappresentante della Moves, dichiarava il suo interesse all'acquisto *"subordinato all'avveramento delle seguenti condizioni: - All'esito del primo avviamento del motore o all'esito dei collaudi con tecnico indicato dalla parte venditrice ed ingegnere della casa costruttrice (Pipistrel) indicato dalla Signora Tinini, il motore, la trazione e le parti strutturali (cellula) non presentino alcun vizio, difetto, anomalia o guasto che possa precludere l'uso, anche parziale, del velivolo o la sicurezza del volo"*;

- la Moves, attraverso il sig. Conca, intraprendeva le operazioni necessarie per l'avveramento delle condizioni indicate nella lettera di intenti; in particolare, la Moves assecondava tutte le richieste della sig.ra Niada e stipulava una polizza assicurativa sul velivolo sostenendo la spesa di € 5.040,00;

- tuttavia, nonostante l'impegno profuso dalla Moves, la sig.ra Niada accampava i più disparati motivi per ritardare, rinviare e posticipare le verifiche tecniche ed i collaudi sul velivolo, sicché con lettera raccomandata del 23.05.2019 la Moves comunicava il proprio recesso dalle trattative, constatando che da parte della venditrice non vi era alcuna concreta volontà di dare esecuzione all'accordo sottoscritto il 14.02.2017 e successivamente con lettera del 18.07.2017 chiedeva il risarcimento del danno patito;

- la sig.ra Niada contestava il mancato avveramento della condizione indicata nella lettera di intenti paventando a sua volta la richiesta di danni.

1.2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra Michela Niada eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Varese ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. nonché la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 co. 1 e co. 3 n. 4 c.p.c.; nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.

In particolare, la sig.ra Niada ha allegato le seguenti circostanze:



- il velivolo oggetto di causa era di recente costruzione e non era mai stato utilizzato, sicché la Moves veniva informata della necessità che esso superasse le fasi di avviamento/accensione e sostenesse qualche ora di volo prima di procedere al collaudo definitivo;

- l'accensione avveniva in data 03.03.2017 presso l'hangar sito in Calcinate del Pesce alla presenza delle parti, dell'Ing Cassani, costruttore e tecnico indicato da parte venditrice, e dell'ing Calvi; in tale occasione l'Ing Cassani riscontrava il difettoso funzionamento di una sonda che veniva successivamente sostituita;

- venivano poi effettuati due voli in data 10.05.2017 e 16.05.2017 che davano esito positivo, tuttavia, la Moves chiedeva un'ulteriore verifica da parte di un tecnico di Pipistrel contattato dal sig. Conca; a causa di un infortunio, il tecnico chiedeva che il velivolo fosse condotto in Slovenia non potendosi recare a Calcinate del Pesce;

- la Moves comunicava alla sig.ra Niada di aver fissato il trasferimento del velivolo in Slovenia per il giorno 23.05.2017 senza però verificare la disponibilità dell'Ing. Cassani che, infatti, quella data era impossibilitato; la Moves comunicava quindi il recesso dalle trattative.

1.3. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale articolata da entrambe le parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2022, previa concessione alle parti dei termini ex. art. 190 c.p.c.

OMISSIS



OMISSIS

4. Sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.

4.1. L'art. 1337 c.c. impone alle parti il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede assume rilievo ove la condotta della parte sia di ostacolo allo svolgimento delle trattative e alla formazione del contratto.

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione dell'art. 1337 c.c. costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che grava su chi invoca la responsabilità della controparte l'onere di dimostrare che la condotta di quest'ultimo esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma *de qua* (ex multis Cass. sent. n. 15172/2003: *"La responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 cod. civ., a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato (artt. 2043 e 2059 cod. civ.)"*).

4.2. A parere di questa giudice, nel corso del giudizio non è stata raggiunta la prova della mala fede della sig.ra Niada.

La lettera di intenti sottoscritta in data 14.02.2017 dà atto espressamente che il velivolo oggetto di causa non era mai stato utilizzato sicché le parti subordinavano la compravendita all'avveramento della seguente condizione: *"All'esito del primo avviamento del motore o all'esito dei collaudi con tecnico indicato dalla parte venditrice ed ingegnere della casa costruttrice (Pipistrel) indicato dalla Signora Tinini, il motore, la trazione e le parti strutturali (cellula) non presentino alcun vizio, difetto, anomalia o guasto che possa precludere l'uso, anche parziale, del velivolo o la sicurezza del volo"*.

È incontestato che in data 03.03.2017, presso l'hangar sito in Calcinatè del Pesce, avvenne l'accensione del velivolo alla presenza delle parti, dell'ing. Cassani (costruttore e tecnico di parte venditrice) e dell'ing. Calvi; in tale occasione venne riscontrato un difetto nel funzionamento della sonda, sicché le parti concordarono di procedere alla sua sostituzione mediante richiesta alla casa costruttrice.

Verosimilmente tale malfunzionamento e quello riscontrato nella pompa nel maggio 2017 (cfr mail dell'11.05.2017 inviata dalla sig.ra Niada) hanno inciso sulle tempistiche delle trattative dal momento che la compravendita era subordinata all'assenza di qualunque *"vizio, difetto, anomalia o guasto che possa precludere l'uso, anche parziale, del velivolo o la sicurezza del volo"*.

È poi incontestato che in data 10.05.2017 e 16.05.2017 vennero effettuati due voli che dettero esito positivo (trattasi di circostanza allegata dalla sig.ra Niada nella comparsa di costituzione e non espressamente contestata dalla Moves).

L'avvenuta effettuazione del primo volo trova inoltre conferma nella chat *whatsapp* tra la sig.ra Niada e il sig. Conca (doc. 3): in data 10.05.2017 la sig.ra Niada scriveva: *"Ha fatto il primo volo. Domani lo prova tutto il giorno. Dai che ci siamo"* e il sig. Conca rispondeva con l'emoji del "pollice alzato", segno di approvazione dell'attività espletata; inoltre, la sig.ra Niada, su richiesta del sig. Conca, dava via libera alla prenotazione del collaudatore da parte della Moves (*"Mettilo in all'erta. Domani ci organizziamo x un giorno che vada bene a tutti"*) e in data 11.05.2017 scriveva al sig. Conca *"il collaudo prosegue"*.

Si osserva che le parti nulla hanno allegato in ordine ai tempi resisi necessari per riparare il malfunzionamento della sonda riscontrato in data 03.03.2017 né lo scambio di mail in atti consente di comprendere quali siano stati gli accordi intercorsi tra le parti tra il mese di marzo e la fine di aprile, sicché non è possibile apprezzare la condotta delle parti in tale frangente.

Si evince, invece, che la sig.ra Niada aveva richiesto alla Moves la sottoscrizione di una polizza assicurativa sul velivolo, tuttavia, tale richiesta non appare avere avuto una finalità defatigatoria,



risultando invece giustificata dalla peculiarità dell'oggetto della compravendita e della pericolosità insita nell'attività di volo.

Neppure la prova testimoniale consente di ritenere provata la mala fede contestata da parte attrice.

Innanzitutto, si deve evidenziare che la deposizione del teste Stefano Patacca, avendo ad oggetto circostanze a lui riferite dal sig. Conca nonché "sensazioni" sull'andamento delle trattative, non ha valore probatorio, neppure indiziario, non essendo suffragata da sufficienti risultanze probatorie acquisite al processo, come verrà di seguito motivato.

Come noto, in tema di prove nel giudizio civile, le testimonianze concernenti fatti, dichiarazioni o stati d'animo riferiti ai testi dallo stesso soggetto che ha proposto o subito il giudizio, sono inutilizzabili, ai fini probatori, per mancanza di sostanziali riscontri; a meno che la testimonianza *de relato ex parte* verta su circostanze sfavorevoli alla parte medesima, nel qual caso presenta natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta ad un terzo e, in quanto tale liberamente apprezzabile del giudice, ai sensi dell'art. 2735 co. 1, secondo periodo, c.c. (Cass. sent. n. 12477/2017; Cass. lav. sent. N. 1320/2017).

Quanto alle ragioni del rinvio del collaudo del 18.05.2017 parte convenuta ha rappresentato che esso è dipeso dalle avverse condizioni atmosferiche e, a sostegno di ciò, ha prodotto un estratto della pagina web "Meteo.it" dal quale si evince che in quella data la zona di Varese è stata interessata da fenomeni piovosi. Il teste Conca ha escluso che le condizioni metereologiche fossero state tali da escludere la possibilità di procedere al collaudo, tuttavia, a fronte delle allegazioni di parte attrice e della documentazione prodotta, sarebbe stato onere della Moves dimostrare che le condizioni meteo non rappresentavano un rischio per il pilota in sede di collaudo. Trattasi infatti di valutazione che implica conoscenze specialistiche di cui la giudicante è sfornita.

Quanto invece al successivo collaudo si osserva, in via preliminare, che la sig.ra Niadia aveva sin da subito assecondato la richiesta della Moves di trasportare il velivolo in Slovenia, nonostante non vi fosse tenuta alla luce della lettera di intenti. In particolare, in data 11.05.2022 alle ore 16:00 il sig. Conca scriveva "*adesso però abbiamo un altro problema, l'ingegnere/collaudatore della pipistrel si è storto una caviglia e non può raggiungerci a Dovera per almeno 20 giorni, ci chiede di portare il velivolo presso di Loro, io avrei già il pilota/istruttore che si è offerto di volare il mezzo sino da loro ma ho bisogno del tuo consenso in quanto ancora proprietaria del velivolo*" e la sig.ra Niadia alle ore 16:27 rispondeva "*Lo porta Marco a Aidovscina e poi lo porta a Dovera [...]. Poi ci accordiamo sul giorno in cui andrà in Slovenia.*".

Tuttavia né le mail in atti né le dichiarazioni rese dai testimoni consentono di ritenere provato che le parti raggiunsero un accordo sulla data del collaudo, individuata unilateralmente dalla Moves nella 23.05.2017.

In particolare, il teste Cassani ha dichiarato che la data del 23.05.2017 era stata fissata dalla Moves senza tener conto degli impegni di parte venditrice.

Tale circostanza risulta suffragata dalla mail del giorno 18.05.2017 ore 09.33 della sig.ra Niada in cui si legge quanto segue: "*Lasciami almeno il tempo di sentire... Ci stai trattando come se fossimo tuoi dipendenti. Martedì non è possibile per noi, inoltre l'orario non consente di tornare in tempo utile in giornata come da accordi. Pertanto, attendo giorni di disponibilità di Marco per poter fissare un'altra data e soprattutto un altro orario che dovrebbe essere intorno alle 10 di mattina così da permettere un'attenta ispezione anche con ampi margini di tempo. [...]. Quindi per favorire la trattativa: attendo disponibilità di Marco per la Slovenia, in alternativa se non sarà possibile, resto sempre disponibile per ispezione in Italia in data da concordare*".

A tale mail il sig. Conca ha risposto alle ore 11.31 nei seguenti termini: "*Qui nessuno è dipendente di nessuno ma, come ti dicevo nella mia ultima, passiamo su un piano formale per evitare degenerazioni personali. L'ingegnere della Pipistrel si è reso disponibile martedì o mercoledì alle 15, mi ha garantito che il collaudo durerà non oltre le due ore, la meteo è favorevole e c'è ampio margine di tempo per il ritorno [...]*".

E ancora alle ore 11.50 la sig.ra Niada ha così risposto "*Ti ribadisco che non intendo sottrarmi agli impegni concordati ma è buona norma, nonché consuetudine che ENTRAMBE le parti tengano in considerazione le agende altrui. Tu fissi gli incontri senza interpellarci e senza possibilità di alternative. Non puoi lamentarti se in quella data non si riesce. Siamo in 4 ed ognuno ha anche altri impegni. Inoltre nessuno ha MAI detto che Marco non se la sente. Marco è*



disponibilissimo a portare l'aereo in Slovenia [...] appena anche i SUOI impegni lo consentiranno, in ogni caso l'aereo, finché è mio, se permetti, decido io chi lo pilota?

In data 19.05.2027 alle ore 07:26 la sig.ra Niada confermava *“l'andata in Slovenia”* e si impegnava a prendere contatti direttamente con la Pipistrel per il collaudo (*“Dato che non siamo in grado di darti con certezza giorno ed ora a causa di precedenti impegni che stiamo cercando di rinviare e, per sollevarti ulteriormente da ulteriori incombenze e soprattutto evitare altri disagi, ci accorderemo noi direttamente con il tuo referente Pipistrel, di cui Marco ha il contatto, per fissare l'ispezione”*), ricevendo alle ore 09.56 l'assenso del sig. Conca (*“Bene. Attendo vostre notizie.”*). Tuttavia, in data 23.05.2017 la Moves inviava alla sig.ra Niada una raccomandata con la quale comunicava il recesso delle trattative.

Invero, i rapporti tra le parti risultano essersi definitivamente incrinati nel momento in cui la venditrice è stata informata dal sig. Conca dell'intenzione della Moves di trattenere il velivolo in Slovenia per alcuni giorni. In particolare, con mail del 12.05.2017 ore 09.07 il sig. Conca scriveva *“[...] come ti dicevo e come in accordo con la Pipistrel, il velivolo rimane lì per altri controlli”*, ricevendo alle ore 10.44 la seguente risposta dalla sig.ra Niada *“non mi avevi detto che il mezzo sarebbe rimasto lì... e ciò mi sorprende molto, eravamo rimasti che il collaudatore sarebbe venuto a Dovera. Cos'è questa novità? Io l'aereo non lo lascerei da nessuna parte. Facciamo i collaudi le ore che necessitano e poi via”*, ribadita poi con mail del 12.05.2022 ore 12.39 *“L'aereo deve essere molto chiaro NON lo lascio da nessuna parte prima della vendita se non qualche ora alla Pipistrel per le verifiche che vuoi fare sotto la supervisione di Marco e dove va e torna con lui in giornata”* e con la mail del 13.05.2017 *“[...] Infatti nelle precedenti comunicazioni alle quali non ho mai obiettato si era d'accordo che il collaudo Pipistrel e la firma in banca si sarebbero fatti tutti nello stesso giorno, ribadisco SOLO IERI, mentre oltretutto cercavo di venirti ulteriormente incontro facendoti portare l'aereo in Slovenia, mi hai detto che sarebbe dovuto restare lì più giorni [...]”*.

Anche sotto tale profilo, la condotta della sig.ra Niada non può ritenersi contraria a buona fede avendo comunque manifestato la disponibilità a far sottoporre il velivolo alle verifiche necessarie; di converso, va escluso che la venditrice fosse tenuta a lasciare nella disponibilità della Moves il velivolo per più giorni, tale possibilità non era stata prevista nella lettera di intenti né è provato che le parti avessero contemplato tale eventualità, né tale condotta può essere pretesa alla luce del principio di buona fede.

Da ultimo, parte attrice contesta alla sig.ra Niada di non aver mai assecondato la proposta di incaricare un pilota professionista di loro fiducia, tuttavia, la lettera di intenti prevedeva espressamente che il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito da un ingegnere della casa costruttrice Pipistrel e tale circostanza è stata ribadita dalla venditrice anche successivamente (così mail del 13.05.2022: *“Quello che non intendo fare e che è emerso soltanto nella tua mail di ieri, è lasciare il mio aereo per più giorni in qualsiasi luogo che non sia Calcinata o l'hangar di Marco né tantomeno farlo pilotare da altra persona che non sia il collaudatore Pipistrel”*), sicché il rifiuto della venditrice di affidare il velivolo ad un diverso soggetto non appare contrario a buona fede.

Alla luce delle considerazioni svolte, è quindi possibile affermare che il protrarsi delle trattative è dipeso da circostanze non imputabili alla condotta scorretta della venditrice (il malfunzionamento della sonda e della pompa, le condizioni climatiche non favorevoli, l'infortunio del collaudatore Pipistrel); di converso, la richiesta di assicurare il velivolo, la pretesa di far eseguire il collaudo esclusivamente da collaudatori Pipistrel e il rifiuto di consentire la permanenza del velivolo in Slovenia per più giorni non denotano mala fede risolvendosi, invece, in condotte espressione della volontà della proprietaria di tutelare il bene da possibili danni da parte di soggetti terzi.

Ne consegue che le domande attoree devono essere rigettate.

5. Sulla condanna per lite temeraria.

Parte convenuta chiede la condanna di Moves s.r.l. al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.; tale domanda è infondata per le ragioni che seguono.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, *“la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”* (Cass. n. 21798/2015), atteso che *“in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma,*



cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' "an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. sent. n. 9080/2013).

In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di merito *"In tema di lite temeraria, affinché la parte soccombente sia condannabile, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Il presupposto oggettivo è costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa"* (*ex multis* Corte Appello Campobasso, 16/03/2022, n. 91; per la necessità una *"rigorosa prova del danno"* ai fini della condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. cfr. anche Tribunale Milano sez. XIII, 28/02/2020, n.1924).

Ebbene, nel caso in esame, parte convenuta non né allegato né hanno fornito la prova del danno di cui chiede il risarcimento.

Neppure sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che *"la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente"* (Cass. sent. n. 27623/2017; sent. n. 20018/2020).

In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.

Ebbene, nel caso di specie, non è possibile affermare che parte attrice abbia agito nella consapevolezza della infondatezza della propria pretesa. Si evidenzia che la decisione della controversia ha richiesto l'espletamento di attività istruttoria nonché la valutazione della condotta e delle intenzioni delle parti che, per le peculiari del caso di specie, non risultavano di univoca e immediata interpretazione.

6. Sulle spese di lite.

In applicazione del principio di parziale soccombenza (in considerazione dell'infondatezze delle eccezioni di rito), parte attrice è ritenuta a rimborsare alla controparte il 75% delle spese di lite con compensazione tra le parti del restante 25%.

Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al *petitum*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:

- 1) **Rigetta** le domande;
- 2) **Condanna** parte attrice a rifondere a parte convenuta il 75% le spese di lite che liquida in complessivi € 3.626,25 per onorari, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa, con compensazione tra le parti del restante 25%.

Lodi, 3 agosto 2022

La Giudice

dott.ssa Grazia C. Roca

